

**DELIBERA N. 26/2023**

**XXX/TIM SPA (KENA MOBILE)  
(GU14/507153/2022)  
Rettifica errore materiale**

**Il Corecom Umbria**

nella riunione del 11/7/2023,

VISTA la propria delibera n. 18/2023 del 5 giugno 2023, con cui veniva definita la controversia XXX/TIM SPA (KENA MOBILE) (GU14/507153/2022);

RICORDATO che la predetta delibera aveva stabilito che “in parziale accoglimento dell’istanza presentata dalla Sig.ra XXX, X, X - X X, per i motivi sopra indicati, A) l’operatore Tim SpA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, è tenuto a: - stornare/rimborsare gli addebiti nei termini di cui in motivazione, con obbligo di ricalcolo e di regolarizzazione della situazione contabile ed amministrativa dell’istante; - versare all’istante la somma di euro 1.155,00 (millecentocinquantacinque), ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento indennizzi; - versare all’istante la somma di euro 600,00 (seicento), ai sensi dell’articolo 12 del Regolamento indennizzi”;

VISTA la nota prot n. 0167311 del 22 giugno 2023 con la quale l’istante, limitatamente all’indennizzo pari ad euro 1.155,00 (millecentocinquantacinque), riconosciuto ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento indennizzi, rilevava la presenza di un errore materiale, in quanto il calcolo dell’indennizzo per il malfunzionamento faceva riferimento ad un solo servizio e non ai due servizi interessati dalla problematica (voce e dati);

VERIFICATA la sussistenza dell’errore materiale, in quanto il calcolo dell’indennizzo ex articolo 5 del Regolamento indennizzi, per il periodo 16 luglio 2021 - 17 dicembre 2021 ha considerato un solo servizio;

RITENUTO, pertanto, di rettificare la delibera n. 18/2023 XXX/TIM SPA (KENA MOBILE) (GU14/507153/2022) limitatamente all’ammontare della somma riconosciuta all’istante a titolo di indennizzo per la sospensione dei servizi voce e datiai sensi dell’articolo 5 del Regolamento indennizzi;

all’unanimità dei presenti

**DELIBERA**

- di rettificare la propria delibera n. 18/2023 XXX/TIM SPA (KENA MOBILE) (GU14/507153/2022) limitatamente all’ammontare dell’indennizzo riconosciuto

all'istante ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento indennizzi e, per l'effetto, l'operatore Tim SpA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, è tenuto a versare all'istante la somma di euro 2.310,00 (duemilatrecentodieci) ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento indennizzi anzichè quella di euro 1.155,00 (millecentocinquantacinque), invariato restando il resto del dispositivo.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Perugia, 11/7/2023

IL PRESIDENTE

Elena Veschi

*per attestazione di conformità a quanto deliberato*

Il Dirigente

Simonetta Silvestri

*Il Responsabile del procedimento*

Beatrice Cairoli